



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'appello
ROMA

Rif. 23/24 pos. 9

Roma,

10 FEB 2025

Ai signori Procuratori del Distretto
per l'inoltro ai Magrif degli uffici

Ai signori Presidenti dei Consigli
dell'Ordine degli Avvocati del Distretto

Ai signori Presidenti delle Camere penali
del Distretto

Al signor Avvocato generale

Al signor Segretario generale

Ai signori Sostituti Procuratori generali

Al RID Cons. Stefano D'Arma

Al Magrif della Procura generale

E, p.c. Al sig.
Capo di Gabinetto del Ministero della
giustizia

Oggetto: Processo penale telematico - DM 27 dicembre 2024 n. 206.

Con riferimento all'oggetto ed in risposta alla nota di questo Ufficio del 20 gennaio u.s.,
inoltro il contributo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - pervenuto tramite
il Gabinetto del Ministro – che intende fornire i chiarimenti relativamente alle criticità rappresentate
negli incontri con le SS.LL.

Con i migliori saluti.

IL PROCURATORE GENERALE
Giuseppe Amato

N. 1 allegato



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Il Capo Dipartimento

Al Capo di Gabinetto del Ministro

OGGETTO: DIT - DIT - Procura Generale Roma nota 20.01.2025 n. 620.U - Processo penale telematico - DM 27/12/2024, n. 206, di modifica del DM 29/12/2024, n. 217 (rif prot.m_dg.Gab.0002917.U del 22.01.2025)

Con riferimento alla nota del 20 gennaio 2025 a firma del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, devo, anzitutto, manifestare vivo apprezzamento per lo spirito di massima e leale collaborazione che permea l'intero suo contenuto.

In seno alla detta missiva il Procuratore generale, in sostanza, formula due richieste a questo Ministero:

- a) sospendere la programmata entrata in vigore dell'utilizzo dell'applicativo ministeriale per uno tra i procedimenti speciali di cui al libro VI del Codice di procedura penale, *id est* il giudizio direttissimo;
- b) rendere sufficiente la nomina per consentire l'accesso del difensore agli atti ritualmente depositati, senza necessità di ripetere il deposito della stessa in caso di mutamento della fase del procedimento;

Orbene, sub a) devo ricordare come l'avvio dei depositi obbligatori dal 1° gennaio '25 per alcuni procedimenti speciali di primo grado (il procedimento per decreto, la sospensione del giudizio con messa alla prova e il c.d. patteggiamento), pure registrando talune ben note criticità, non ha determinato "malfunzionamenti" dei sistemi informatici, tali da giustificare una sospensione generalizzata del regime di obbligatorietà vigente per i detti procedimenti speciali.

In ogni caso, com'è noto, l'obbligatorietà dei depositi telematici nell'ambito del giudizio direttissimo, di cui al Titolo IV del Libro VI del Codice di rito, è oggi prevista dall'art. 3 del d.m.

217 del 2023, come novellato dal d.m. n. 206 del 2024, a decorrere dal 1 aprile 2025; dunque, la scelta – che all'evidenza compete a codesto Gabinetto – di sospendere l'avvio del regime di obbligatorietà dei depositi presupporrebbe l'avvio di un complesso *iter* normativo, che prevede – tra l'altro – una interlocuzione istituzionale con il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del d.lgs. 150 del 2022.

Sub b), evidenzio come durante la fase delle indagini preliminari, nei procedimenti nei quali non è stato ancora emesso l'avviso ex art. 415-*bis* c.p.p., ovvero uno di quelli di cui agli artt. 408 e 411 c.p.p., oggi il difensore, per essere autorizzato a operare sul fascicolo, deve allegare, all'atto del deposito del mandato difensivo, un c.d. "atto abilitante" (cioè un documento da cui si evinca lo *status* di indagato della persona che rilascia il mandato); e ciò allo scopo, evidente, di evitare nomine meramente esplorative che potrebbero costituire un *vulnus* alla prerogativa del P.M. di rendere insuscettibile di comunicazione l'esistenza del procedimento penale, in caso di richiesta avanzata ex art. 335, comma 3, c.p.p..

Quando il procedimento si trova in una fase successiva, invece, il difensore non è tenuto ad allegare al deposito della nomina alcun c.d. "atto abilitante", venendo la stessa, in caso di esattezza dei metadati del procedimento, accettata automaticamente dal sistema.

Pertanto, una volta depositato l'atto di nomina, il difensore non ha bisogno di depositare alcunché per visualizzare il fascicolo nella lista dei suoi procedimenti autorizzati, né per depositare altri atti successivi, salvo il caso di un difensore di fiducia che, depositando l'atto di nomina, risulti essere il terzo difensore dell'imputato, senza che vi sia stata la revoca di almeno uno dei precedenti difensori; in questo caso la nomina non viene accettata automaticamente dal sistema, necessitando dell'intervento del cancelliere che verifichi l'esistenza di una revoca, anche implicita, del precedente mandato.

Nel restare a disposizione per ulteriori approfondimenti, l'occasione è gradita per inviare

Cordiali Saluti

Roma, data del protocollo

Per il Capo Dipartimento
Il Vice Capo Dipartimento



GIUSEPPE
FICHERA
06.02.2025
19:56:48
GMT+02:00

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. n. 82/2005